



ACCORDO DI COLLABORAZIONE – ART.15 LEGGE 241/90
PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E
GESTIONE DEL TERZO INVENTARIO NAZIONALE DELLE FORESTE E DEI
SERBATOI FORESTALI DI CARBONIO (INFC2015)

TERZO PIANO ESECUTIVO - PARTE 1
(acronimo IFNI3-RIL-1)

TRA

Il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, di seguito CUFA, nella persona del Comandante, Generale di Corpo d'Armata Ciro D'Angelo, domiciliato presso il CUFA, via Giosuè Carducci, 5 00187 Roma – C.F. 97915880583

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, di seguito CREA, nella persona del Commissario straordinario Cons. Gian Luca Calvi, domiciliato per la carica presso il CREA, via Po, 14 00198 Roma – P.IVA 08183101008 – C.F. 97231970589

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera p), del d.lgs. 177/2016 il CUFA si occupa, tra l'altro, delle attività di studio connesse alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, e al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
- il CREA è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal MIPAAF, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- il CREA persegue le proprie finalità attraverso le attività svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato e in particolare il CREA- FL svolge le seguenti attività: sviluppo e sperimentazione di metodi, tecniche e strumenti per la conservazione e gestione della biodiversità, il miglioramento genetico delle specie arboree di interesse forestale, il monitoraggio, la pianificazione e l'asestamento forestale, la selvicoltura, l'arboricoltura da legno, la valorizzazione economica delle produzioni dei boschi e delle piantagioni da legno.

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- i Soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, in particolare in relazione alla realizzazione dell'Inventario Forestale Nazionale, rispetto al quale il D.M.13 dicembre 2001, all'art. 4 comma 3, ha individuato nell'Istituto Sperimentale per l'Assestamento Forestale e l'Alpicoltura di Trento (ora confluito nel Centro di Ricerca Foreste e Legno del CREA), il supporto tecnico e scientifico del Corpo Forestale dello Stato, le cui competenze in materia di rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali sono state trasferite all'Arma dei Carabinieri con Dlg. 177/2016, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato", attribuendo competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere, oggetto del presente Accordo;
- i Soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune, tra cui quelli del monitoraggio delle risorse forestali e del rilevamento qualitativo e quantitativo delle stesse;
- i Soggetti in premessa hanno sottoscritto in data 03/02/2014 un Accordo quadro per l'attività di supporto alla progettazione, realizzazione e gestione dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio 2015 (INFC2015), terzo Inventario Forestale Nazionale, e tale Accordo prevede che la collaborazione si articoli in fasi operative successive, definite in appositi piani esecutivi finanziati attraverso Convenzioni operative specifiche;
- i Soggetti in premessa hanno già realizzato due dei piani esecutivi di cui al punto precedente, il secondo dei quali si è concluso il 31/12/2018;
- i rilievi in campo INFC2015 per la seconda annualità sono in corso di svolgimento; essi richiedono il supporto del CREA per l'assistenza dei rilevatori e il controllo dei dati, nonché per la verifica in laboratorio delle letture dei campioni incrementali, in continuità con le attività svolte dal CREA nel corso della prima annualità;
- l'elaborazione dei dati per la produzione dei risultati e le attività di divulgazione saranno oggetto di specifico accordo per la seconda parte del presente piano operativo;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i Soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei Soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Premessa

Tutto quanto contenuto in premessa, nell'allegato tecnico e nel piano finanziario è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Obiettivo

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione (tecnico-scientifica) tra il CUFA e il CREA per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo.

Art. 3

Oggetto dell'attività

Il presente Accordo è finalizzato alla realizzazione di attività inerenti al terzo Inventario Forestale Nazionale INFC2015, elencate e descritte nell'Allegato tecnico del presente Accordo.

Art. 4

Responsabili dell'attività

Il responsabile per il CUFA sarà il Tenente Colonnello Giancarlo Papitto, Capo dell'Ufficio Studi e Progetti, responsabile nazionale dell'INFC2015 nonché rappresentante del Comando medesimo nel Comitato di Gestione dell'Accordo quadro citato in premessa; il responsabile scientifico dell'attività, per il CREA, sarà la Dott.ssa Patrizia Gasparini, responsabile scientifico e tecnico per l'Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio dal 2007 nonché rappresentante del CREA nel Comitato di Gestione dell'Accordo quadro citato in premessa.

Art. 5

Attività e impegni reciproci

- il CUFA si impegna a: mettere a disposizione del CREA i dati e i materiali derivanti dai rilievi in campo realizzati dal personale del CUFA e delle Regioni e Province a Statuto Speciale per l'INFC2015, per gli scopi di cui al punto successivo;
- il CREA si impegna a: offrire adeguata e necessaria assistenza alle squadre che operano in campo; svolgere le attività di laboratorio sulle carote incrementali; svolgere controlli di qualità sui dati raccolti; avviare lo sviluppo e l'implementazione degli stimatori necessari a produrre le stime.

L'elenco dettagliato delle attività programmate è riportato nell'Allegato tecnico del presente Accordo, di cui è parte integrante.

Art. 6

Oneri finanziari o rimborsi spese

In relazione alla esecuzione delle attività di cui al progetto di collaborazione, è riconosciuta al CREA, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad euro 26.429,83 (ventiseimilaquattrocentoventinove/ottantatrè euro), ripartita secondo le voci di spesa riportate nel Piano finanziario allegato al presente Accordo. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

Alla scadenza del presente Accordo, il CREA dovrà richiedere formalmente l'erogazione della somma suddetta mediante nota sottoscritta dal Direttore del CREA – Centro di Ricerca Foreste e Legno a cui allegare un rendiconto analitico delle spese sostenute, che riporti la descrizione e l'importo delle singole voci di spesa, e una relazione scientifica sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti alle varie scadenze sottoscritta dal Responsabile scientifico per il CREA.

Ricevuta detta documentazione, il rimborso delle spese da parte del CUFA avverrà mediante versamento sul conto di Tesoreria speciale n. 79347.

Art. 7

Durata

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di 12 mesi e potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza.

Art. 8

Controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere

nel corso del rapporto di collaborazione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale dell'Ente sottoscrittore coinvolto nelle attività e il CREA.

Art. 9

Proprietà intellettuale e industriale e tutela del background

Tutti i risultati parziali e finali derivanti dal presente Accordo, saranno di proprietà di entrambe le Parti. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del presente Accordo verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune in parti uguali, salvo diverso accordo scritto fra le Parti, e verranno depositati a nome di entrambi, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle leggi vigenti, nonché del Regolamento del CREA.

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali i dati ed il know-how forniti da ciascuna Parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del presente contratto sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute. Le Parti si obbligano per l'intera durata del presente contratto, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione del presente contratto o in dipendenza di questo, rendendosi responsabili del rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligato a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.

L'Arma dei Carabinieri, per effetto del trasferimento delle competenze in materia di rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali del Corpo Forestale dello Stato determinato dal Dlg. 177/2016 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato", è il Soggetto titolare dell'Inventario Forestale Nazionale, istituito presso il Corpo Forestale dello Stato con Decreto Ministeriale MiPAF del 13 dicembre 2001, rilevazione inserita nel Piano Statistico Nazionale; all'Arma dei Carabinieri competono pertanto le decisioni in materia di finalità della rilevazione e trattamento dei dati.

Art. 10

Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti del presente Accordo si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti, in particolare, si impegnano a garantire il rispetto del segreto statistico secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.322 del 6 settembre 1989 e ss.mm.ii., assicurando la riservatezza della localizzazione geografica delle aree o punti in cui si effettuano le rilevazioni inventariali, allo scopo di preservarne la rappresentatività statistica.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali, in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE – G.D.P.R. n. 679/2016, D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 101/2018).

Art. 11

Responsabilità

Le Parti sono responsabili, ciascuna per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza, di qualunque danno che, in conseguenza dell'esecuzione del presente Accordo, venga eventualmente arrecato a terze persone, cose od Enti pubblici e privati.

Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa secondo la normativa rispettivamente vigente.

Art. 12

Diritto di recesso

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti alla propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 60 giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e il CUFA si impegna a corrispondere al CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 13

Spese contrattuali e di registrazione

Le Parti danno atto che il presente Accordo non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 - Tariffa - parte II del DPR 131 del 26/04/1986, a cura e spese della Parte che richiede la registrazione.

Il presente Accordo non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella, allegato B, del DPR n. 642/72.

Art. 14

Norme finali

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra il CUFA e il CREA si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Roma, _____

IL COMANDANTE

DEL COMANDO UNITÀ FORESTALI, AMBIENTALI E

AGROALIMENTARI CARABINIERI

(Gen. C.A. Ciro D'Angelo)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CREA

(Cons. Gian Luca Calvi)

ACCORDO IFNI3-RIL - ALLEGATO TECNICO

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE E DEI RISULTATI PREVISTI

ATTIVITÀ PROGRAMMATE

Per le finalità dell'Accordo si prevede la realizzazione delle attività elencate di seguito ai punti 1-4:

- monitoraggio delle attività di rilievo e di archiviazione dei dati raccolti in campo (di seguito dati grezzi) attraverso controlli di qualità in corso d'opera sugli archivi e in campo e l'assistenza telematica ai rilevatori INFC da parte di ricercatori e tecnici del CREA;
- verifica della qualità dei dati di incremento diametrico sui campioni incrementali prelevati nei punti inventariali, con l'esecuzione di misure mediante dendrocronografo;
- riunioni di coordinamento tra il personale del CUFA e del CREA impegnato nella realizzazione di INFC2015 ai fini della trattazione di aspetti logistici e organizzativi e della progettazione delle analisi e delle elaborazioni; partecipazione ad eventi correlati all'inventario forestale nazionale;
- avvio della revisione e implementazione delle procedure di calcolo e degli stimatori applicati nel precedente inventario, eventuale modifica e integrazione delle procedure e degli stimatori;

PIANO FINANZIARIO

VOCI DI SPESA	COSTO (€)
Personale a tempo determinato	12.043,86
Spese per missioni	3000,00
Materiali di consumo e carburanti	1000,00
Esercizio, manutenzione e riparazione automezzi e attrezzature tecnico-scientifiche	500,00
Consulenze scientifiche	4.600,00
Personale a tempo indeterminato (15% dei costi diretti)	3.171,58
Spese generali (10% dei costi diretti)	2114,386
TOTALE	26.429,83